

ALLEGATO 4 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Società Agente per la quale svolge l'attività	Assitre Snc di Fondriest Alessandro e Avi Federico	
Iscrizione RUI	N° A000676029	Data: 08/02/2021
Sede legale	Via Brigata Acqui, 4 – 38122 TRENTO	
Telefono	0461 982569	
Posta elettronica / PEC	agenzia@assitretn.it – assitre@casellapec.com	
Sito Internet	www.assitretn.it	

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto assicurativo della compagnia è proposto dalla nostra Agenzia per mezzo di:

- ☐ mandato diretto della Compagnia;
- ☐ rapporto di collaborazione orizzontale con altri intermediari - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - qui di seguito identificati -
emittente: (cognome e nome intermediario), iscritto nel RUI – N° iscrizione in qualità di
responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della (società), iscritta nel RUI – N°
iscrizione .

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'Intermediario specifica quanto segue:

- In relazione al ramo vita distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa Unipol Assicurazioni S.p.A.
- Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L' informativa contenente la denominazione delle imprese con cui l'intermediario ha rapporti d'affari risulta disponibile nei locali o sul sito www.assitre.it . Il cliente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.

L'intermediario dichiara:

- ☐ **a)** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 del CAP., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provvedimento IVASS 123/2023;
- ☐ **b)** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- ☐ **c)** di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies c.a.p.;
- ☐ **d)** di aver prestato una consulenza su base indipendente;
- ☐ **e)** fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito di prodotti d'investimento assicurativi;

se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d'affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.

- ☐ **f)** di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a.p..
- ☐ **g)** di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- ☐ a) una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;
- ☐ b) un compenso a carico del cliente, per la cui quantificazione si rimanda a specifico documento di informativa, accettato dal cliente;
- ☐ c) l'importo per la valutazione periodica di adeguatezza, corrisposto dall'Impresa assicuratrice in base a specifici accordi con l'Intermediario;
- ☐ d) *[indicare eventuali ulteriori remunerazioni]*;
- ☐ e) gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies c.a.p. e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 c.a.p.

Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa contenuta nella presente sezione è relativa ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

L'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 23.480.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da

negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- b)** Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c)** Il contraente ha facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

CONTRAENTE	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale / P.IVA